



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 152

PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE  
DELLA LOGOPEDISTA A TEMPO INDETERMINATO  
SIG.RA POLITI BARBARA

Cremona, 24 AGO. 2020

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con nota protocollo n. 3265 del 10/08/2020 la dipendente Sig.ra POLITI BARBARA – logopedista assunta a tempo indeterminato il 01.04.2014 con contratto individuale di lavoro prot. n. 911 del 31.03.2014 – ha comunicato le proprie dimissioni con decorrenza 07/08/2020 (ultimo giorno di servizio il 06/08/2020);

Richiamato l'art. 72 del CCNL del Comparto Sanità 2016-2018 che prevede:

1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue:
  - a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  - b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  - c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda o Ente ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
- 6 L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.

Dato atto che ai sensi del comma 5 del succitato art. 72 è in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte;

Considerato che la Sig.ra Politi Barbara ha chiesto verbalmente di valutare positivamente la rinuncia al preavviso in considerazione del fatto che è in aspettativa non retribuita dal 16/10/2017 concessa con determina n. 151 del 07/09/2017 e rinnovata al 15/10/2020 con determina n. 195 del 08/10/2019;

Ritenuto di accogliere le dimissioni rassegnate dalla dipendente e di accordare alla stessa la rinuncia al preavviso determinando la cessazione del servizio della Sig.ra Politi Barbara con decorrenza 07/08/2020 (ultimo giorno di servizio il 06/08/2020);

Tutto ciò premesso e valutato;

**DETERMINA**

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio presentate dalla Sig.ra POLITI BARBARA con decorrenza dal 07/08/2020 (ultimo giorno di servizio il 06/08/2020);
2. di rinunciare al preavviso e di non chiedere alla stessa la parte economica corrispondente al mancato preavviso;
3. di demandare all'Ufficio Personale tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alle dimissioni.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Emilio Tanzi

